

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

- (1) In base alla revisione del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)⁽²⁾, eseguita a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è opportuno modificare diversi aspetti del regolamento.
- (2) Per motivi di certezza giuridica è opportuno chiarire le conseguenze dei pagamenti tardivi all'agenzia. L'agenzia non deve rimborsare le tariffe o gli oneri pagati prima che una domanda sia stata respinta. Tuttavia, le tariffe o gli oneri pagati dopo che è stata respinta una domanda devono essere rimborsati in quanto pagamenti indebiti.
- (3) Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione relativi a richieste di riservatezza, è opportuno che le tariffe siano applicate in modo coerente, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione, diversi dagli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio, è opportuno prevedere la possibilità per il dichiarante di richiedere un'estensione del secondo termine di pagamento della tariffa corrispondente al fine di concedere a quest'ultimo un periodo supplementare per effettuare il pagamento.
- (4) Per motivi di certezza giuridica è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti sulle tariffe ridotte per richieste di riservatezza presentate come domande congiunte o dai dichiaranti capofila.
- (5) Per quanto riguarda le tariffe per le domande a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell'articolo 61 di tale regolamento, ogni scenario di esposizione non deve più essere automaticamente considerato un unico impiego, poiché il numero di impieghi supplementari richiesti in una domanda di autorizzazione o in una relazione di revisione dell'autorizzazione potrebbe non corrispondere al numero di scenari di esposizione inclusi in tali domande.
- (6) Occorre inoltre specificare che l'agenzia deve emettere una fattura che copra la tariffa o l'onere di base, nonché tutti gli oneri e le tariffe supplementari, inclusi i casi di domande di autorizzazione congiunte e relazioni di revisione congiunte.
- (7) L'agenzia può richiedere le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione. Al fine di accertare il sussistere di tali presupposti è necessario prescrivere la presentazione di tali prove in una delle lingue ufficiali dell'Unione oppure, qualora esse siano disponibili solo in un'altra lingua, insieme a una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
- (8) Inoltre, in seguito alla revisione delle tariffe e degli oneri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008, in base all'applicabile tasso di inflazione media annuale del 3,1% per il mese di aprile 2012 pubblicato da Eurostat, è opportuno adeguare le tariffe e gli oneri ordinari a tale tasso.
- (9) Le tariffe e gli oneri ridotti attuali applicati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) devono essere ulteriormente ridotti al fine di minimizzare l'onere normativo e le numerose difficoltà pratiche affrontate dalle PMI per adeguarsi alle prescrizioni REACH, in particolare l'obbligo di registrazione, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento⁽³⁾.
- (10) Per riequilibrare la distribuzione di tariffe e oneri tra diverse classi di dimensione d'impresa è opportuno ridurre ulteriormente le tariffe e gli oneri del 4 % per

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.⁽³⁾ COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.

quanto riguarda la registrazione e del 3,5 % per quanto riguarda l'autorizzazione, tenendo conto, da un lato, dei costi dell'agenzia e dei relativi costi dei servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, dell'ulteriore riduzione di tariffe e oneri per le PMI e del numero di PMI interessate.

- (11) L'adeguamento generale delle tariffe e degli oneri è fissato ad un livello tale che, insieme a altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.
- (12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 340/2008.
- (13) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non deve essere applicato alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.
- (14) Poiché le sostanze soggette a un regime transitorio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere registrate entro il 31 maggio 2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:

- (1) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha ommesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”

- (2) All'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha ommesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”

- (3) L'articolo 5 è così modificato:

- (a) Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

“Per modificare l'accesso concesso alle informazioni nella registrazione l'agenzia riscuote una tariffa per

ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l'agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.”

- (b) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

“7. Qualora l'aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha ommesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”

- (4) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l'agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all'allegato IV.”

- (5) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:


“5. Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l'importatore o il produttore ha ommesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.”

- (6) All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione.”

- (7) All'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta.”



- (8) All'articolo 13, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

“Qualora le prove presentate all'agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell'Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.”

- (9) All'articolo 22 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell'agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, te-

nendo conto in particolare dei costi dell'agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.”

- (10) Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti il 22 marzo 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

